

Deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2021, n. 9-4034

Criteri per l'attuazione delle Misure di prevenzione M22 (rilocalizzazioni degli elementi vulnerabili dalle zone inondabili) e M23 (riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti non rilocalizzabili), ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della Direttiva 2007/60/CE. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 31-6223 del 22/12/2017.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

l'articolo 67, comma 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) prevede che, sulla base di quanto individuato nei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), le Regioni stabiliscano le misure di incentivazione a cui, i soggetti proprietari di manufatti che determinano rischio idrogeologico, possono accedere, al fine di rilocalizzare i medesimi fuori dall'area a rischio;

con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2009, n. 9-12658 erano stati individuati i criteri per stabilire una scala di priorità per la concessione di contributi per la rilocalizzazione ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo, ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico non danneggiati o distrutti da eventi alluvionali e venivano altresì adottati i criteri per il calcolo del contributo per la rilocalizzazione e le condizioni per l'erogazione del medesimo;

con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 31-6223:

- sono stati adottati nuovi criteri per la concessione, ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei contributi relativi agli interventi di rilocalizzazione in via preventiva di immobili adibiti ad uso abitativo, ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico, nonché per gli edifici esposti a rischio idraulico non rilocalizzabili per la particolare configurazione dell'impianto urbanistico o per loro peculiari caratteristiche storiche e sociali;

- si è proceduto a riorganizzare e a dettagliare i requisiti di ammissibilità, la scala di priorità, le modalità di calcolo del contributo e le spese connesse, già definiti con la precedente D.G.R. 30 novembre 2009, n. 9-12658, nonché a sistematizzare gli adempimenti in capo al privato e all'Amministrazione comunale e le procedure per l'erogazione dei contributi, fino ad allora adottate per prassi.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dal Settore Difesa del suolo, della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica: nel corso di questi primi tre anni di attuazione della suddetta deliberazione, sono emerse alcune problematiche applicative, riconducibili ai seguenti aspetti:

- il criterio di calcolo del contributo di rilocalizzazione massimo ammissibile, essendo commisurato al costo totale al m² per gli interventi di nuova edificazione di edilizia sociale sovvenzionata, fornisce valori di contributi che appaiono molto spesso sovrastimati rispetto all'attuale andamento delle quotazioni del mercato immobiliare, mentre il costo di realizzazione tecnica al m², sempre con riferimento all'edilizia sociale sovvenzionata, pur rimanendo incentivante, pare essere più coerente con l'attuale mercato immobiliare; la stessa valutazione vale anche nei confronti dei contributi erogati dal Dipartimento di protezione civile nei casi di rilocalizzazioni a seguito di venti alluvionali;
- talora vengono presentate dai privati delle fatture per la redazione della perizia giurata di importo nettamente superiore a quello medio per unità di superficie relativo a casi analoghi;
- nel caso di immobili costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, spesso questi ultimi pervengono a determinazioni diverse in merito alla facoltà di usufruire o meno del contributo di rilocalizzazione, con la conseguenza che il risultato della riduzione del rischio è marginale stante comunque la permanenza in area ad elevata pericolosità di alcune persone e dell'edificio stesso; l'intervento non risulta pertanto pienamente soddisfacente né sotto il profilo del rapporto costi/benefici né dal punto di vista paesaggistico-ambientale;

- talora, a seguito dei danni occorsi alle abitazioni a causa di eventi alluvionali, non risulta agevole valutare l'entità dei suddetti danni ai fini dell'ascrivibilità o meno alla categoria delle rilocalizzazioni preventive;
- nella definizione delle priorità di intervento è opportuno tenere in considerazione le indicazioni delle aree a più elevato rischio fornite dal Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) e dal Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA), nonché quegli immobili per i quali la situazione di rischio si è aggravata a seguito della realizzazione di argini previsti dalla pianificazione e situati a tergo dei medesimi;

al fine di dare necessaria soluzione alle problematiche sopra evidenziate, risulta necessario apportare, come di seguito indicato, le modifiche e le integrazioni all'Allegato 1 della suddetta deliberazione:

- al paragrafo 4.1, lett. a), le parole «costo totale al m2 stabilito per gli interventi di nuova edificazione di edilizia sociale sovvenzionata» sono sostituite con le parole «costo di realizzazione tecnica al m2 stabilito per gli interventi di nuova edificazione di edilizia sociale agevolata»;
- al paragrafo 4.2 primo capoverso le parole «costo totale al m2 stabilito per gli interventi di nuova edificazione di edilizia sociale sovvenzionata (CT)» sono sostituite con le parole «costo di realizzazione tecnica al m2 stabilito per gli interventi di nuova edificazione di edilizia sociale agevolata (CR)»;
- al paragrafo 4.2, la formula « $CRT1 = CT \times (SU + 0,3 \times SR)$ » è sostituita con la formula « $CRT1 = CR \times (SU + 0,3 \times SR)$ »;
- al paragrafo 8, alla fine del primo capoverso, sono aggiunte le parole «nel limite massimo pari a 5 €/m2 per unità di superficie complessiva dell'immobile periziato»;
- l'ultimo capoverso del paragrafo 5.1 è sostituito con il seguente: «Nel caso di immobili costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, questi ultimi, ai fini di accedere al contributo di rilocalizzazione, dovranno pervenire ad un'unica determinazione in merito alla facoltà di usufruire o meno del contributo di rilocalizzazione»;
- alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente capoverso: «Si specifica che per “edifici gravemente danneggiati” si intendono gli edifici oggetto di un'ordinanza sindacale di inagibilità. Resta comunque inteso che in caso di evento calamitoso, l'eventuale rilocalizzazione di edifici distrutti o danneggiati dall'evento stesso, che si trovino nelle condizioni previste dai provvedimenti specificamente adottati post evento dal Dipartimento di Protezione Civile o dal Consiglio dei Ministri ovvero dalla Giunta Regionale, dovrà avvenire secondo le procedure previste e con i fondi all'uopo stanziati nei suddetti provvedimenti. Nel caso in cui il proprietario di un immobile abbia già ricevuto ristori a seguito di danni non gravi subiti nel corso di eventi calamitosi occorsi negli ultimi dieci anni e fino ad un massimo di tre anni, il contributo è concedibile»;
- al paragrafo 3, il secondo capoverso è sostituito dalla seguente frase:
«All'interno di ciascuna delle suddette categorie, la priorità è data dall'ubicazione dell'immobile in aree RME (Rischio Molto Elevato) del PAI, o successivamente classificate negli strumenti urbanistici ad esso adeguati in classe IIIb4 o IIIc delle disposizioni regionali; in aree ricadenti nelle APSFR (Areas of Potential Significant Flood Risk) del PGRA distrettuali o regionali e classificate R4 (rischio molto elevato); in aree a tergo di argini realizzati previsti dalla pianificazione (linee B di progetto del PAI) e per i quali si è pertanto aggravata la situazione di rischio. Inoltre, con riferimento alla tipologia di dissesto, la priorità è riconosciuta per gli edifici interessabili da frana, conoide o valanga rispetto all'erosione, laddove vi sia cioè una minore prevedibilità e intensità».

Visto il D.lgs. n. 152/2006;

vista la D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009;

vista la D.G.R. n. 31-6223 del 22/12/2017.

Attestato che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di apportare all'Allegato 1 alla D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 31-6223 (*"Criteri per l'attuazione delle Misure di prevenzione M22 (rilocalizzazioni degli elementi vulnerabili dalle zone inondabili) e M23 (riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti non rilocalizzabili), ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della Direttiva 2007/60/CE. Revoca delle precedenti deliberazioni"*) le modifiche e integrazioni riportate in premessa, disponendo che il presente provvedimento trova applicazione per le richieste trasmesse successivamente alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;

- di dare atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)